

Bruxelles, 18 dicembre 2015
(OR. en)

15504/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0302 (NLE)**

COASI 194	JAI 1023
ASIE 62	CODRO 8
RELEX 1066	COCON 23
CFSP/PESC 877	ECOFIN 995
COHOM 125	PROCIV 87
CONOP 157	ENV 807
COTER 167	EDUC 325
COARM 268	TRANS 417
DEVGEN 274	ENER 437
WTO 294	AGRI 690
COMER 164	

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 dicembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2015) 36 final
Oggetto:	Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2015) 36 final.

All.: JOIN(2015) 36 final



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 17.12.2015
JOIN(2015) 36 final

2015/0302 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione
sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di
Afghanistan**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel luglio 2011 il Consiglio "Affari esteri"¹ ha espresso la propria disponibilità a negoziare con l'Afghanistan un accordo che riflettesse il suo impegno a lungo termine per lo sviluppo del paese. Nel novembre 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione e l'Alto rappresentante a negoziare un accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo (ACPS) con l'Afghanistan². L'anno successivo si sono svolte tre tornate di negoziati (l'ultima conclusasi nel novembre 2012). Dopo un'interruzione di oltre due anni, i colloqui sono ripresi nel 2015 con il nuovo governo afgano. Il quarto e ultimo ciclo di negoziati, svoltosi a Bruxelles il 29 aprile 2015, si è concluso con successo. Le due Parti hanno siglato l'accordo a Kabul il 2 luglio 2015 in presenza del presidente Ghani.

L'accordo, che rappresenta la prima relazione contrattuale tra l'Unione europea e l'Afghanistan, è alla base dell'impegno dell'UE a sostenere lo sviluppo futuro del paese durante il "*decennio di trasformazione*" concordato durante la conferenza di Bonn del 2011. L'accordo consolida l'impegno dell'Unione europea nei confronti dell'Afghanistan in quanto permette di rafforzare il dialogo politico e di migliorare la cooperazione in un'ampia gamma di settori. Esso riconosce i risultati delle conferenze internazionali sull'Afghanistan tenutesi a Bonn, Chicago, Kabul, Tokyo e Londra.

L'accordo comprende disposizioni sul dialogo politico e sulla cooperazione in un'ampia gamma di settori. Esso attinge alle clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani e Corte penale internazionale e comprende impegni riguardanti i diritti delle donne e dei minori. L'accordo si fonda sui principi di responsabilità reciproca e ribadisce la volontà delle Parti di affrontare i problemi comuni, ivi compresi: 1) la lotta contro il terrorismo, la criminalità internazionale e i traffici illegali; 2) la non proliferazione delle armi nucleari, il disarmo e la sicurezza nucleare; 3) le armi di distruzione di massa (ADM); 4) le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e 5) la lotta al narcotraffico. Le disposizioni in materia di cooperazione abbracciano i settori seguenti: sviluppo delle infrastrutture, energia, trasporti, sanità, risorse naturali, fiscalità, istruzione e cultura, occupazione e affari sociali, scienza e tecnologia, ambiente e cambiamenti climatici. L'accordo sottolinea inoltre l'importanza che riveste la cooperazione giuridica e afferma l'impegno delle Parti a lottare contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la corruzione.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica per la conclusione del presente accordo è costituita dall'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

¹ Conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 18 luglio 2011 (doc. 12865/11).

² Decisioni del Consiglio del 10 novembre 2011 (docc. st 16146/11 e st16147/11).

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione [XXX] del Consiglio del [...]³, l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan è stato firmato a nome dell'Unione europea il [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan si impegnano a proseguire e ad ampliare la loro cooperazione, a consolidare i legami esistenti e ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione europea, l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

³ G U L [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto istituito a norma dell'articolo 49 dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio nomina la persona abilitata a effettuare, a nome dell'Unione europea, la notifica di cui all'articolo 58 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*